

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione della sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2017

1	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELLA SOTTOMISURA.....	2
2	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	2
4	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI.....	3
5	LIMITAZIONI.....	3
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI.....	4
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO.....	5
8	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE.....	5
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI.....	5
	10.1 CONTENUTI DELLE DOMANDE.....	5
	10.2 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO.....	6
	10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI.....	6
	10.4 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2017.....	7
	10.5 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.....	7
11	CONDIZIONALITÀ.....	8
12	ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA.....	8
13	CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	8
14	COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	8
15	SUBENTRO.....	9
16	RINUNCE AGLI IMPEGNI.....	9
17	DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AMMISSIBILI.....	9
18	ISTRUTTORIA DEI RECUPERI.....	9
19	CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO.....	10

1 Descrizione delle finalità della sottomisura

La sottomisura 13.1 vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone montane, erogando un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse.

L'analisi di contesto sulle zone montane evidenzia le carenze strutturali di tali zone soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Le zone svantaggiate rappresentano tuttavia poco più della metà dell'intero territorio regionale ed in esse si concentrano la maggior parte delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale- rispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).

2 Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I beneficiari devono essere agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"- art. 3 "Agricoltore in attività" e s.m.e i.

Possono presentare domanda di aiuto anche coloro che hanno assunto l'impegno relativo alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" aderendo ai bandi approvati con D.D. n. 431/2012 e n. 807/2014.

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Superfici

Le domande sono riferite a tutte le superfici ammissibili in possesso del richiedente.

Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) compilato in base alle disposizioni previste dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015.

Ai fini dell'ammissibilità, il titolo di conduzione delle superfici richieste a premio deve essere dimostrato a partire dal 15/05/2017 e fino al 14/05/2018 compreso.

Le superfici ammissibili devono ricadere nel territorio regionale; nel caso in cui un'UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

3 Criteri di selezione delle domande

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte: viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all'indennità secondo i criteri descritti al par. 6.

4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno, di durata annuale, consiste nel mantenimento dell'attività agricola sulla superficie ammissibile.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone montane ai sensi dell'art. 32, par. 1 (a) del reg. UE 1305/2013 che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2017. La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi comporta l'esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall'inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione" ma rientra nella fattispecie prevista all'art. 35 "Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi".

L'impegno interessa tutta la SAU – ricadente in Toscana - del beneficiario che presenta la domanda di adesione.

Sulla superficie agricola per la quale si richiede l'indennità è necessario svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art. 2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4, par. 1 lettera c) punti ii) e iii).

Le inadempienze relative al mancato rispetto degli impegni sono regolamentate con Delibera di Giunta regionale n. 939 del 27/09/2016 e s.m.i..

5 Limitazioni

La formazione dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento è subordinata all'approvazione, da parte degli uffici della Commissione Europea, della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2020.

Nel corso dell'anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all'interno della perimetrazione delle zone montane, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013."

L'archivio dei poligoni georeferenziate delle zone montane è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea.

Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 *Condizioni di ammissibilità* o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno prevede il pagamento unico di un'indennità per ettaro di superficie agricola detenuta con valido titolo di possesso, indicata dal richiedente e ricadente all'interno delle zone ammissibili.

L'importo determinato sulla base delle superfici ammissibili alla scadenza della domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo liquidabile.

L'indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili. L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale.

L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici a premio per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.1 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare per l'attivazione della sottomisura 13.1 per il 2017 sono pari a 4 milioni di euro. Tali risorse sono stabilite con decisione n. 7 del 06/02/2017 e rappresentano una modifica finanziaria del PSR 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della suddetta modifica da parte della Commissione Europea.

8 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 511 del 30 maggio 2016 e alla Delibera di Giunta regionale n. 209 del 7 marzo 2017.

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell' Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

10 Adempimenti procedurali

10.1 Contenuti delle domande

Le domande di aiuto e pagamento contengono, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) il dettaglio della misura di sviluppo rurale di cui trattasi;
- c) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'Azienda richieste a premio, la loro superficie espressa in ettari con due decimali e la loro ubicazione;
- d) ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti la misura di sviluppo rurale in questione;

- f) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10.2 Domanda di aiuto e di pagamento

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

La domanda è riferita al soggetto e non all'UTE.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto e di pagamento nell'ambito del presente procedimento coincidono.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali. Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo agli animali che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

10.4 Fasi del procedimento annualità 2017

Presentazione delle domande di aiuto (in caso di domanda ammissibile, vale anche come domanda di pagamento)	A far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2017.
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (ferma restando la necessità della preventiva approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2020).

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal 15/05/2017 e fino al 14/05/2018 compreso.

10.5 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili, con l'individuazione dell'importo massimo liquidabile per domanda;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

I suddetti elenchi sono approvati entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, fermo restando che la formazione dell'elenco delle domande ammissibili è

subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR 2014-2020.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11 Condizionalità

Per la sottomisura 13.1 le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Il mancato rispetto delle regole di condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla Delibera di Giunta regionale n. 477 del 24/05/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di G.R. n. 805/2015." e s.m.i.

12 Attività agricola minima

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art. 2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4, par. 1 lettera c) punti ii) e iii).

13 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

14 Comunicazione per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni

lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

15 Subentro

Il subentro è possibile solo nei casi di decesso del beneficiario o di modifica della ragione sociale. In tutti gli altri casi la cessione dell'intera azienda o parte di essa si configura come non mantenimento delle superfici per almeno 12 mesi dalla domanda con le conseguenze previste dalla delibera di Giunta regionale n. 939 del 27/09/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

- 1) il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo
- 2) il cessionario sia in possesso, nei termini di cui al punto 1) di tutti i documenti giustificativi previsti dal bando relativo alla misura cui aderisce il cedente e sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto cedente in sede di domanda
- 3) il cessionario soddisfi tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

16 Rinunce agli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

17 Determinazione delle superfici ammissibili

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

18 Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

19 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto e/o di pagamento il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dal verificarsi del fatto o condizione documentabile. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.